

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2383 del 12/05/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL (Imp. v. VOLTURNO N. 96) CAVEZZO (MO). Rif. Prot. n. 1534/2014 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 8082/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2473 del 12/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dodici MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA **SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL (Imp. v. VOLTURNO N. 96) CAVEZZO (MO)**.
Rif. Prot. n. 1534/2014 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Rif. Prat. n. 8082/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 08/08/2014 la Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL, avente sede legale in comune di Pianoro (BO), v. Del Fiffò n. 12, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di CAVEZZO (MO), V. VOLTURNO 96, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 83983/9.13 in data 25/08/2014;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di vernici;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CAVEZZO, prot. n. 11822 del 23/9/2015, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 5825 del 7/5/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 14529 del 14/11/2014 nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - in corso di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sugli impianti tecnologici tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica nei confronti del contesto urbanistico circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
 - l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore, in particolar modo nell'ambiente esterno, resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di CAVEZZO con prot. n. 11825 del 23/9/2015;
- parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, prot. n. 7385 del 9/10/2015, alle seguenti condizioni:
 - volume massimo scaricabile: 25.000 mc/anno;
 - limiti tabellari : Tabella. 3 - Allegato 5, D.Lgs 152/2006;
- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, allo scarico di reflui industriali contenente sostanze pericolose, espresso da Arpa Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 7814 del 22/6/2015;

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 584 del 27/11/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 14/3/2016, la Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 5/4/2016 con prot. n. 5713, documentazione integrativa relativa agli Allegati Aria e Acqua alla Determina sopra citata, contenente precisazioni e la richiesta di modifica di alcune prescrizioni contenute negli stessi;

Valutata la ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica degli Allegati Aria e Acqua,
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di aggiornare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL per l'impianto ubicato in comune di Cavezzo, V. Volturmo n. 96, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 584 del 27/11/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità** della presente autorizzazione **è fissato al 27/11/2030;**

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Cavezzo

Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in pubblica fognatura	Comune di Cavezzo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Cavezzo

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL (Imp. v. VOLTURNO N. 96) CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura – Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL svolgente attività di produzione di vernici, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Volturmo n. 96, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 584 del 27/11/2015, per la seguente configurazione:

Nello stabilimento sono presenti 7 scarichi, numerati dal numero 1 al numero 7;

Gli scarichi numerati con i numeri 1, 4 e 7 sono le destinazioni finali di una rete fognaria estesa per tutto lo stabilimento dove recapitano le acque di raffreddamento dei vari impianti e la quasi totalità delle acque reflue di dilavamento aziendali; la direzione dei flussi idraulici è governata dalle quote di posa delle fognature che suddividono grosso modo la superficie aziendale in tre settori;

Lo scarico n° 7 riceve anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici post a Sud dello stabilimento, pretrattate con una fossa biologica gli scarichi n° 2 n° 3, e 6 convogliano nella fognatura pubblica solo scarichi domestici dotati di trattamento mediante fosse biologiche;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche a rischio di inquinamento di cui sopra sono classificabili come “Acque reflue di dilavamento”.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da sistemi di raffreddamento confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e da alcuni pozzi ad uso privato.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni di AIMAG S.p.A., Gestore delle fognature pubbliche del Comune di Cavezzo, 7385 del 9/10/2015;
- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, del Distretto Area Nord dell'ARPA di Modena, prot. n. 7814 del 22/6/2015, con il quale si conferma che la ditta risulta inserita nel “Elenco delle aziende a rischio scarico sostanze pericolose”.

Si definisce lo scarico della ditta come uno scarico di sostanze pericolose in quanto impiegate nel ciclo produttivo e presenti allo scarico, per alcuni parametri della Tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, in concentrazioni superiori al limite di rilevanza strumentale, come evidenziato dalle analisi inviate dalla ditta stessa nelle integrazioni.

In data 14/3/2016, la Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 5/4/2016 con prot. n. 5713, la nota con la quale fornisce precisazioni circa l'allegato Acqua alla Determina sopra citata (“non esiste alcuna linea vapore con relative acque di condensa nella rete fognaria”); 6

Si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato Acqua della citata Autorizzazione Unica Ambientale;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL, con insediamento posto a Cavezzo (MO), v. Volturmo n. 96, **a scaricare** le acque reflue di dilavamento aziendali e le acque reflue industriali (raffreddamento) derivanti dall'attività di Industria chimica per la produzione di vernici **nella pubblica fognatura** di via Volturmo ed in quella di via Marconi a Cavezzo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

2) **Con cadenza trimestrale**, dovranno essere eseguiti autocontrolli analitici sui reflui scaricati relativamente ai parametri della Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, di seguito elencati, con particolare attenzione alle sostanze pericolose elencate nella Tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06.

- PH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio,
- Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cianuri totali,
- Solfiti, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrato, Azoto nitrico, Azoto nitroso,
- Idrocarburi totali, Fenoli, Aldeidi, Solventi org. Aromatici, Solventi organ. Clorurati, Solventi organici azotati;

3) Dovrà essere eseguita un'analisi chimica annuale dell'acqua del pozzo con gli stessi parametri ricercati allo scarico.

4) I rapporti di prova delle suddette analisi dovranno essere inviati al Distretto Area Nord di ARPAE Modena.

5) Viene definito in **25.000 metri cubi annui** il massimo quantitativo di refluio scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore;

6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

7) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a monte dello scarico finale dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con periodicità almeno annuale alla pulizia dei pozzetti della rete fognaria aziendale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione della rete fognaria. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

13) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE, al Comune di Cavezzo e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL (Imp. v. VOLTURNO N. 96) CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL svolgente attività di produzione di vernici, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Volturmo n. 96, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 584 del 27/11/2015, per la seguente configurazione:

- la dismissione del reparto di produzione vernici all'acqua (punto di emissione n. 2);
- la unificazione dei reparti produttivi T, P e B che originano il punto di missione n. 1 (produzione vernici a solvente + lavaggio carrellati/attrezzature);
- il seguente consumo di materie prime:

- resine a base solvente	10.340 t/anno
- solventi	7.637 t/anno
- materie prime polverulente o senza solvente	3.668 t/anno
- solventi usati per il lavaggio dei carrellati e delle attrezzature	950 kg/anno

In data 14/3/2016, la Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 5/4/2016 con prot. n. 5713, la nota contenente precisazioni e con la quale chiede la modifica di talune prescrizioni contenute nell'Allegato Aria alla Determina sopra citata,

Ritenuto accettabile quanto argomentato, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Cavezzo, prot. n. 11822 del 23/9/2015, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 5825 del 7/5/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL con impianti ubicati nel comune di Cavezzo, V. Volturbo n. 96, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

- Capacità nominale:	54,88	t COV/giorno
- Consumo Massimo Teorico di Solvente:	12.074	t COV/anno
- Emissione Totale Teorica Annuale:	367,02	t COV/anno
Emissione Convogliata (Teorica):	5,02	t COV/anno
Emissione Diffusa Annuale (Teorica):	362	t COV/anno

Valore limite di emissione diffusa: 3% di input di solvente

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 -

- PRODUZIONE VERNICI

- reparto B: n. 15 miscelatori fissi di produzione vernici e catalizzatori, n. 8 macchine confezionatrici;
- reparto P: n. 4 macchine, n. 2 bilance, n. 12 agitatori;
- reparto T: n. 3 bilance, n. 21 miscelatori fissi produzione vernici, n. 11 agitatori,
n. 6 macchine confezionatrici, n. 5 postazioni fisse confezionamento manuale;

- LAVAGGIO CARRELLATI/ATTREZZATURE

portata massima	35000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA
COMPRESSA + COMBUSTORE TERMICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CAMINO DI BY-PASS - EMERGENZA

altezza minima del camino	10	m
---------------------------	----	---

PUNTI DI EMISSIONE N. S1-S2-S6-S7-S27-S28 - SFIATI CISTERNE

altezza minima del camino	2,4	m
durata	saltuaria	

PUNTI DI EMISSIONE N. S3-S11-S12-S21A-S21B-S22- SFIATI CISTERNE

altezza minima del camino	3	m
---------------------------	---	---

durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S5-S7-S10 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	3,25 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S13 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	3,7 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S14 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	3,3 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S15 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	3,1 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S23A-S25 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	2,7 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S23B-S24 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	2,5 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S26 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	2,95 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S33-S34 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	6,4 m
durata	saltuaria
PUNTI DI EMISSIONE N. S45-S47-S48 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	7,5 m
durata	saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. S46 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima	7,75 m
durata	saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. S99 - SFIATI CISTERNE	
altezza minima del camino	4 m
durata	saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. 100 - CAPPA LABORATORIO	
altezza minima del camino	8 m
durata	16 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 101 - BANCO DI LAVORO

altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 102 - ARMADIO ASPIRATO

altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 103 - ARMADIO ASPIRATO

altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 104 - ARMADIO ASPIRATO/STUFE/SUN TEST

altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

PRESCRIZIONI

1 - I consumi giornalieri di solventi e diluenti utilizzati dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni.

2 - La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

3 - Tutte le operazioni definite "accessorie", quali lavaggio carrellati e attrezzature in area esterna, fasi di carico e scarico di solventi e resine da autobotte che comportano tempi variabili da 40 minuti a 2 ore per diverse volte al giorno, devono essere convogliate all'impianto di abbattimento che origina l'emissione n. 1 (filtro a maniche + post-combustore).

Qualora le aspirazioni relative alle operazioni di carico/scarico non siano tecnicamente realizzabili la ditta dovrà indicare, oltre ai sistemi di recupero sfiati direttamente in autobotte di cui siano eventualmente dotati i camion dei rifornimenti, gli accorgimenti messi in atto per il recupero degli sfiati.

4 - Entro il 31 marzo di ogni anno La Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE- SAC di Modena, al Sindaco e ad ARPAE competenti per territorio, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello F".

5 - In fase di presentazione della Dichiarazione Annuale Solventi (completa dei vari allegati), per la verifica dell'emissione diffusa, deve essere:

a) dichiarata la % di solvente organico nei Rifiuti, apparendo incongruo il 100% dichiarato nell'istanza di AUA; dovranno inoltre essere indicate le tipologie di rifiuti (CER) e la % di SOV nei singoli Rifiuti;

b) dichiarato da dove deriva il dato t COV/anno scaricati in acqua (lavaggi carrelli, risciacqui attrezzature, ...), mediante presentazione di fogli di calcolo o eventuali certificati analitici attestanti la quantità di Solventi contenute nell'acqua.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore:

- Misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione e dei segnali di ON-OFF di attivazione dei due by-pass posti a monte del combustore.

L'apertura del camino di emergenza (E2) è consentita solo in caso di effettivo e documentato bisogno (registrazione di fermo impianto su registro degli autocontrolli) e per il tempo strettamente necessario alla fermata degli impianti di produzione collegati.

- I sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate) ad esclusione dei periodi di ferie;
- Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;
- Le registrazioni dovranno essere fatte su carta con durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
- Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno semestrale per il punto di emissione n. 1.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL (Imp. v. VOLTURNO N. 96) CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL svolgente attività di produzione di vernici, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Volturno n. 96, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 584 del 27/11/2015, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: funzionamento attrezzature interne ai reparti di lavorazione e al funzionamento del sistema di depurazione (postcombustore + filtro tessuto), associato alle emissioni provenienti dalla produzione vernici a base solvente, posto all'esterno dell'insediamento;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- la ditta è inserita all’interno di una classe V – area prevalentemente industriale con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all’insediamento sono individuati in residenze singole e residenze connesse ad attività produttive;
- i livelli sonori (previsionali) misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati (R1 e R2: gruppi di residenze singole – R3: diverse residenze annesse ad attività produttive);

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto di Carpi con prot. 14529 del 14/11/2014;
- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Cavezzo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 11825 del 23/9/2015;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 584 del 27/11/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Cavezzo (MO), via Volturmo n. 96, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SHERWIN-WILLIAMS ITALY SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento prescrizioni standard

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.